

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VI LEGISLATURA —————

(N. 448-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE LISI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1972

---

Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

---

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1974

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il compenso ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria, è regolato attualmente dalla legge 1° dicembre 1956, n. 1426 che prevede, in sostanza, un sistema di liquidazione a vacanze della durata, ciascuna, di due ore, retribuite in misura determinata e con il limite massimo di quattro vacanze giornaliere.

Tale sistema — in vigore fin dal 1865 (regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701) — ha subito degli aggiornamenti, per quanto riguarda la misura del compenso, con le leggi 23 maggio 1923, n. 1043 e 1° dicembre 1956, n. 1426.

Fermo tale sistema, da quest'ultima data non vi è stata neppure alcuna rivalutazione poichè il Ministero del tesoro, in occasione dell'aumento proposto dal Ministero di grazia e giustizia delle indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalla legge 13 luglio 1965, n. 836, ha fatto presente l'impossibilità di un aggiornamento dei compensi a vacanza, stante la mancanza di fondi per la copertura della spesa.

I compensi attualmente in vigore non sono più proporzionati all'aumentato costo della vita, per cui, anche per tale motivo, resta sempre più difficile, particolarmente in materia penale, trovare persone, specie se professionalmente preparate, disposte ad accettare incarichi loro conferiti dall'Autorità giudiziaria.

È bene rilevare, però, che il disegno di legge del senatore Arena mira non solo ad aumentare i compensi, ma soprattutto a modificare il sistema di liquidazione a vacanze che ha dimostrato numerosi inconvenienti; ed infatti: una delle cause non ultime delle lungaggini processuali, specialmente in materia penale, è il ritardo col quale vengono, di norma, depositate le relazioni scritte di perizie, quasi sempre determinato dall'esigenza di corrispondere al perito un compenso equo e dignitoso, mentre tale inconveniente non è stato eliminato con la riduzione del termine (da tre a due mesi, con possibilità di proroga per altri due mesi) per il

deposito della relazione; il sistema di liquidazione a vacanza — pur prevedendo (articolo 3 legge 1° dicembre 1956, n. 1426) che « ... il magistrato è tenuto sotto la sua personale responsabilità a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state effettivamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito... » — impone talvolta, al fine di corrispondere compensi più equi, di alterare, maggiorandolo, il numero delle vacanze medesime; il sistema a vacanze prescinde — e ciò costituisce l'aspetto antisociale e forse anticostituzionale della vigente legge n. 1426, come ha fatto rilevare il relatore — dalla qualità del lavoro prestato dai periti, consulenti, eccetera, la quale non può essere valutata in proporzione delle ore impiegate per giungere ad un elaborato, presupponendo essa un lavoro soprattutto di natura intellettuale, risultante non solo di preparazione scientifica, ma di esperienza, di cultura, di sensibilità, di capacità nella realizzazione e di sintesi.

L'insufficienza della vigente legge n. 1426, nonchè un suo aspetto contrastante con il sistema di liquidazione a vacanze che pur la stessa legge prevede, è ancor più evidente quando si esamina l'ultimo capoverso dell'articolo 6 in cui è disposto: « Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera, il compenso per questi ultimi sarà valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali ... ».

Il disegno di legge Arena, specie nel testo modificato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), elimina i menzionati inconvenienti e pone i consulenti nella giusta considerazione sul piano professionale e cioè sul piano della loro prestazione intellettuale che, sovente, è di natura specialistica.

La 5<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto di esprimere parere contrario al disegno di legge in esame; e ciò, ritiene il relatore, sia perchè l'adozione delle tariffe professionali importerebbe un aggravio di spese per l'erario e un aumento del costo del processo, sia perchè il riferimento al capitolo n. 1117 (spese di giustizia)

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello stato di previsione del Ministero di Grazia e giustizia non risulta idoneo, ai fini della copertura dell'onere per altro non quantificato, dato che trattasi di capitolo concernente spese obbligatorie la cui dotazione, per la natura stessa dell'onere, non presenta disponibilità per fronteggiare nuove e maggiori esigenze.

Pur tuttavia la 2<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge in esame sia per i già enunciati inconvenienti determinati dal-

la vigente legge n. 1426, sia perchè il maggior onere può presumibilmente (è impossibile fare previsioni esatte) quantificarsi nella misura del 50 per cento di quella derivante dal sistema di liquidazione a vacanze (circa 4 miliardi per l'anno 1972), sia perchè nei prossimi esercizi finanziari (quando cioè opererà in concreto il disegno di legge n. 448) potranno prevedersi nel bilancio, anche nel capitolo 1117, idonei stanziamenti in proposito.

LISI, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

2 maggio 1973

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, a maggioranza e allo stato degli atti, esprimere parere favorevole al suo ulteriore corso, per la indeterminatezza dell'onere che da esso deriverebbe.

COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ARENA

## Art. 1.

Gli onorari e i rimborsi spese dei periti e consulenti tecnici, per le operazioni eseguite per disposizione della autorità giudiziaria in materia civile e penale, vanno liquidati dal magistrato in base alle tariffe professionali vigenti delle rispettive categorie cui appartengono.

## Art. 2.

Nei casi in cui gli onorari e relative spese di cui all'articolo precedente dovessero far carico all'autorità giudiziaria, i soli onorari verranno ridotti del 25 per cento.

## Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, si provvederà con la dotazione del capitolo n. 1117 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1972 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

## Art. 4.

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Gli onorari e i rimborsi spese dei consulenti tecnici e dei periti, per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, sono liquidati dal magistrato in base alle tariffe professionali obbligatorie delle rispettive categorie.

Ove non esistano tariffe professionali obbligatorie o una corrispondente normativa, la liquidazione è fatta dal magistrato per analogia, con riferimento alla materia oggetto della prestazione eseguita, ovvero secondo gli usi locali e comunque in misura congruamente remunerativa in relazione alla quantità e alla qualità dell'opera prestata.

**Soppresso.**

## Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con la dotazione del capitolo n. 1117 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1974 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

## Art. 3.

*Identico.*